



VERBALE DI ACCORDO

Rinnovo Contratto di Lavoro UNEBA relativamente
quadriennio 1.1.06-31.12.09

UGL SANITA'

In data 23 febbraio 2009, a Roma

Premesso

- che le Parti con il presente accordo intendono chiudere la fase di rinnovo del Contratto di Lavoro UNEBA relativamente al quadriennio 1.1.06-31.12.09,

dichiarano

- di riconfermare la comune volontà di riconoscere il CCNL UNEBA come unico contratto, per le realtà aderenti all'UNEBA, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario (DPCM 29.11.01, allegato 1C) ed educativo;

- di impegnarsi ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale e quindi di voler superare nelle Regioni eventuali divergenze in sede di prima applicazione del presente contratto;

- di impegnarsi a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione e il più puntuale rispetto del medesimo contratto.

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse di cui sopra anche come criterio interpretativo degli accordi tra le Parti stesse,

concordano

1a) Salario.

Gli incrementi per il quadriennio di cui in premessa risultano così definiti:

livello	retribuzione mensile conglobata 1.1.06	incremento al 1.7.08	incremento al 1.4.09	incremento al 1.12.09	incremento al 1.2.10	incrementi 2006-2009
Quadro	1.530,48	98,67	21,33	26,67	26,67	173,34
1	1.439,38	92,79	20,06	25,08	25,08	163,01
2	1.357,39	87,51	18,92	23,65	23,65	153,73
3S	1.257,18	81,05	17,52	21,90	21,90	142,37
3	1.211,63	78,11	16,89	21,11	21,11	137,22
4S	1.147,86	74,00	16,00	20,00	20,00	130,00
4	1.111,42	71,65	15,49	19,37	19,37	125,88

UGL SANITA'

5S	1.093,20	70,48	15,24	19,05	19,05	123,82
5	1.065,87	68,71	14,86	18,57	18,57	120,71
6S	1.038,54	66,95	14,48	18,10	18,10	117,63
6	1.011,21	65,19	14,10	17,62	17,62	114,53
7	938,33	60,49	13,08	16,35	16,35	106,27

Pertanto i valori tabellari mensili a copertura del quadriennio 2006-09 risultano quelli indicati per i livelli, alle varie scadenze, nella seguente tabella:

livello	retribuzione mensile conglobata 1.1.06	retribuzione 1.7.08	retribuzione 1.4.09	retribuzione 1.12.09	retribuzione 1.2.10
Quadro	1.530,48	1.629,15	1.650,48	1.677,15	1.703,82
1	1.439,38	1.532,17	1.552,23	1.577,31	1.602,39
2	1.357,39	1.444,90	1.463,82	1.487,47	1.511,12
3S	1.257,18	1.338,23	1.355,75	1.377,65	1.399,55
3	1.211,63	1.289,74	1.306,63	1.327,74	1.348,85
4S	1.147,86	1.221,86	1.237,86	1.257,86	1.277,86
4	1.111,42	1.183,07	1.198,56	1.217,93	1.237,30
5S	1.093,20	1.163,68	1.178,92	1.197,97	1.217,02
5	1.065,87	1.134,58	1.149,44	1.168,01	1.186,58
6S	1.038,54	1.105,49	1.119,97	1.138,07	1.156,17
6	1.011,21	1.076,40	1.090,50	1.108,12	1.125,74
7	938,33	998,82	1.011,90	1.028,25	1.044,60

1b) Attuazione del contratto.

L'applicazione della 'tranche' da erogare dall'1.2.10 potrà essere sottoposta a valutazione congiunta delle Parti onde verificarne la sostenibilità economica.

Pertanto le Parti, a decorrere da giugno 2009, effettueranno una verifica sul livello di attuazione del contratto.

In tale ambito, con riferimento alle decisioni assunte dagli Organi istituzionali regionali in materia di convenzioni, quote sanitarie, o contribuzioni di qualsiasi natura legate alla gestione ordinaria degli Enti, potranno concordare l'applicazione dilazionata della quota retributiva erogabile dall'1.2.10 per situazioni che presentassero accertate difficoltà economiche.

2) Riposo giornaliero.

Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, eventuali deroghe alla durata del riposo giornaliero saranno definite dalla contrattazione di 2° livello in

relazione alla specificità del servizio, ivi comprese le adeguate compensazioni.

Interpretazione autentica delle Parti.

Considerato

che l'art. 50, CCNL 2002-2005 sul "Riposo giornaliero" recita: "Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore",

le Parti,

con la presente interpretazione rendono esplicito che con l'omissione del termine "consecutive" avevano inteso esprimere la volontà di derogare al principio della continuità della durata minima del riposo giornaliero. Pertanto sono fatti salvi gli accordi collettivi e i sistemi di turnazione oraria oggettivamente finora sottoscritti e/o adottati, fermo restando la durata complessiva garantita dalla legge.

Tale deroga mantiene tuttora la sua efficacia e validità salvo diversi accordi collettivi di 2° livello.

3) Previdenza complementare.

Le Parti recepiscono il protocollo d'intesa sulla previdenza complementare sottoscritto tra di esse il 21.3.07, come parte integrante del presente accordo.